

TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Calendario udienza 05/03/2021 a trattazione scritta ed in presenza

Il Giudice,

viste le misure adottate per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e, in particolare, l'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come da ultimo modificato dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che facoltizza il giudice a disporre che le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

viste le Linee Guida di cui alla delibera del CSM del 04.11.2020, per la gestione dell'emergenza Covid negli uffici giudiziari;

visti i decreti del Presidente del Tribunale di Foggia nn. 26/2020,31/2020,39/2020e92/2020;

tenuto conto, in particolare, che il decreto del Presidente del Tribunale di Foggia n.92/2020 del 09.11.2020 ha disposto che il numero dei processi da trattare 'in presenza' in ciascuna udienza debba essere quantificato "*secondo prudente apprezzamento in misura strettamente compatibile con il rispetto delle misure di contrasto alla emergenza epidemiologica (segnatamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale) e con la situazione ambientale in cui si tiene l'udienza (segnatamente, le dimensioni dell'aula)*" e che, in ogni caso, la chiamata dei procedimenti debba essere scadenzata in modo da "*a) contenere la presenza delle persone nelle aule e negli altri ambienti dell'Ufficio, b) limitare la loro permanenza al tempo strettamente necessario, c) prevenire i contatti ravvicinati tra le stesse*";

visto il Protocollo per lo svolgimento delle udienze alla luce dell'art.221 del decreto -legge n.34/2020 adottato presso il Tribunale di Foggia in data 15.12.2020;

rilevato che all'udienza del **05.03.2021** i procedimenti di seguito indicati ed individuati **RG: 1441/2018, 572/2016, 6932/2017, 906/2016, 92000161/2007, 7330/2017** non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori o rispetto ai quali la presenza delle parti non risulta possibile, considerata l'emergenza sanitaria in corso;

ritenuto di dover provvedere alla trattazione scritta dei suindicati procedimenti, al fine di contingentare al massimo l'accesso agli uffici giudiziari;

ritenuto, per il caso in cui il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici, di dover invitare le parti, in occasione del deposito delle note in questa sede autorizzate, al deposito di copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, in ossequio alla *ratio* della disciplina emergenziale che

impone, in via esclusiva, il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti;

PQM

- dispone che in ordine ai procedimenti con R.G. n.ri : 1441/2018, 572/2016, 6932/2017, 906/2016, 92000161/2007, 7330/2017 l'udienza del 05.03.2021 abbia svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e, per l'effetto, autorizza le parti al deposito in via telematica di brevi note scritte **entro cinque giorni dalla data dell'udienza** (redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato) **fermo restando che non sono autorizzate né controdeduzioni né repliche**;

- invita le parti, nel caso in cui il fascicolo sia composto in tutto o in parte da documenti cartacei, al deposito in via telematica degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, in occasione del deposito di note scritte, o anche successivamente, previa richiesta;

- avverte che è facoltà delle parti non aderire al presente modulo di trattazione di udienza, presentando motivata istanza di trattazione orale entro **cinque giorni** dalla comunicazione del presente provvedimento (segnalandone opportunamente il deposito come richiesta di provvedimento urgente);

- avverte che, in caso di mancato deposito da parte di tutti i procuratori costituiti di note scritte, completo della relativa accettazione della Cancelleria (che in ogni caso verrà verificato alle ore 09:00 del giorno dell'udienza), il giudice provvederà ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., salvo l'accertamento della regolare comunicazione del presente decreto;

- riserva all'esito dell'udienza in questa sede indicata, l'adozione del provvedimento richiesto, con decorrenza dei termini di legge per il deposito;

- laddove la causa sia chiamata per la precisazione delle conclusioni e la decisione *ex art.281 sexies* c.p.c., sempreché il Giudice non ritenga di differire la decisione per esigenze del ruolo o di effettività del contraddittorio, la sentenza si avrà per letta in udienza mediante il deposito telematico.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DISPONE

che per il procedimento R.G.: 928/2018 la trattazione avvenga **“in presenza” all'orario stabilito, ovvero le 12.00, invitando i difensori e gli ausiliari del giudice al rispetto degli orari indicati e alla rigida osservanza delle norme sanitarie vigenti:**

- manda alla cancelleria per la tempestiva comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite ed agli eventuali consulenti d'ufficio;
- onera la cancelleria dell'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione **trattazione scritta** laddove disposta.

Foggia, 25.02.21

Il Giudice

Dott.ssa Giacomina Fanizza